

FORMAZIONE DEL LAVORATORE IN MATERIA ANTINFORTUNISTICA OBBLIGHI FONDAMENTALI DEL DATORE DI LAVORO

GIOVANNI MAGLIARO

Il datore di lavoro risponde dell'infortunio occorso al lavoratore in caso di violazione degli obblighi di portata generale relativi alla valutazione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro e della formazione dei lavoratori in ordine ai rischi connessi alle mansioni anche in correlazione al luogo in cui devono essere svolte. Proprio attraverso l'adempimento di tale obbligo il datore di lavoro rende edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti. Ove egli non adempia a tale fondamentale obbligo sarà chiamato a rispondere dell'infortunio occorso al lavoratore, nel caso in cui l'omessa formazione possa dirsi causalmente legata al verificarsi dell'evento. In tema di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori l'attività di formazione del lavoratore, alla quale è tenuto il datore di lavoro, non è esclusa dal personale bagaglio di conoscenza del lavoratore, formatosi per effetto di una lunga esperienza operativa o per il travaso che comunemente si realizza nella collaborazione tra lavoratori. L'apprendimento insorgente dal fatto del lavoratore medesimo e la socializzazione delle esperienze di lavoro non valgono a surrogare le attività di informazione e di formazione previste per legge a carico del datore di lavoro. Il datore di lavoro che non adempie agli obblighi di informazione e di formazione gravanti su di lui risponde, a titolo di colpa specifica, dell'infortunio dipeso dalla negligenza del lavoratore il quale pone in essere condotte imprudenti trattandosi di conseguenza diretta e prevedibile della inadempienza degli obblighi formativi.



n. 229

21 novembre 2022

Con la sentenza n.39489 del 19 ottobre 2022 la Cassazione penale ribadisce quali sono gli obblighi fondamentali che gravano sul datore di lavoro in materia di formazione antinfortunistica del lavoratore. In particolare sottolinea ancora come il titolare dell'azienda risponda dell'infortunio occorso al lavoratore ogni volta in cui l'omessa formazione possa ritenersi causalmente legata all'evento dannoso.

La Corte d'Appello di Napoli ha condannato il legale rappresentante della Società Tecnoimpianti e datore di lavoro oltre che responsabile per la sicurezza del cantiere per il reato di omicidio colposo ai danni di un lavoratore deceduto in conseguenza di un infortunio avvenuto all'interno dello stabilimento Alenia Aermacchi di Nola. La lavorazione programmata era stata eseguita con l'impiego di un muletto, macchinario inadatto allo scopo, anziché con apposita gru come previsto dallo stesso POS (Piano Operativo di Sicurezza).

L'imprenditore ha proposto ricorso per Cassazione. La difesa ha sostenuto che lavorazione in questione avrebbe dovuto essere eseguita con la gru e non con il muletto. Non era stata certo la omessa formazione sul corretto funzionamento della gru a causare l'evento ma l'uso di un diverso macchinario (un muletto) il cui impiego era escluso dai documenti per la sicurezza. Il comportamento del lavoratore e la sua scelta di proseguire con il muletto aveva generato un rischio nuovo che il datore di lavoro non poteva prevedere dovendo gli obblighi di informazione e di formazione riguardare solo la pericolosità del mezzo previsto per quella lavorazione. Vi era stata l'interruzione del nesso causale tra la condotta addebitata al datore di lavoro e l'evento determinato dalla condotta imprevedibile del lavoratore. La condotta dell'imprenditore era immune da censure poiché imprevedibile era il rischio da gestire generato dalla scelta estemporanea della vittima.

La Cassazione ha rigettato il ricorso. Non può esservi alcun esonero di responsabilità all'interno dell'area di rischio nella quale si colloca l'obbligo datoriale di assicurare condizioni di sicurezza appropriate anche in rapporto a possibili comportamenti trascurati del lavoratore. La condotta del lavoratore può ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore e l'evento lesivo solo ove sia stata posta in essere del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli e come tale al di fuori da ogni prevedibilità oppure si sia tradotta in qualcosa lontano dalle ipotizzabili e quindi prevedibili imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro.